

Comune di Camposanto

Regolamento

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art. 1 - Istituzione

Il Comune di Camposanto istituisce la Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, impegnate in attività di solidarietà sociale, culturali, ambientali e ricreative, secondo quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto comunale, denominata "Consulta comunale delle Associazioni e del volontariato", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative. Il Comune di Camposanto individua nella Consulta comunale delle Associazioni e del Volontariato, lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi. La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate. Alla Consulta possono aderire tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale su apposita istanza indirizzata al Sindaco, nonché le organizzazioni di volontariato (di cui alla L.R. 37/96) con sede operativa nel Comune di Camposanto. Il Comune di Camposanto provvede a sostenere la Consulta impegnandosi, in particolare, a fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo al fine di consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni indicate agli articoli successivi.

Art. 2 - Finalità

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.

Art. 3 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei delegati
- Il Presidente della Consulta

Art. 4 - Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta. E' composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle associazioni che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe. Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta all'Assemblea dei delegati. Il Sindaco o Assessore o funzionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte nell'anno su convocazione del Presidente di cui al successivo art. 5. La convocazione dell'Assemblea può altresì essere disposta dal Sindaco o Assessore competente o richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Le sedute dell'Assemblea sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Consulta. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il delegato del Presidente o altro componente la Consulta. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Art. 5 – Presidente della Consulta

Il Presidente della Consulta è la figura di coordinamento dei lavori assembleari nonché il rappresentante delle istanze della Consulta nei confronti dell'Amministrazione comunale, della cittadinanza e delle terze parti. La carica di Presidente della Consulta non è soggetta ad elezione ma viene assunta a turno dai delegati dell'Assemblea stessa. Ogni Associazione facente parte della Consulta, esprimendo i propri rappresentanti (effettivo e supplente) nell'Assemblea dei delegati, è tenuta ad assumere a turno la Presidenza della Consulta. Tale carica dura un anno. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente ha diritto all'accesso agli atti amministrativi necessari al corretto espletamento dell'attività. Il Presidente nomina inoltre un Segretario che cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta. Copia dei verbali è trasmessa, a cura del Segretario, all'Amministrazione Comunale e a tutti i delegati dell'Assemblea. Al termine di ogni anno verrà redatta sintetica relazione sull'attività svolta, da sottoporre alla Giunta Comunale.

Art. 6 - Norme transitorie e finali

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alle associazioni presenti sul territorio comunale verrà inviata apposita scheda per la richiesta di iscrizione alla Consulta. La Consulta Comunale delle Associazioni e del Volontariato, per il primo anno a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, è convocata dal Responsabile dell' Area Socio-culturale del Comune di Camposanto con funzioni di Segretario ad interim della Consulta.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla legge regionale n. 34/2002 - Norme per la valorizzazione della Associazioni di promozione sociale e successiva direttiva attuativa.